



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Numero del Registro 18 | IMU ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI |
| Data 30/03/2021 | |

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **Marzo**, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di 2^a convocazione

Alle ore 09.11, dall'appello nominale risultano:

| Consiglieri | Presente | Consiglieri | Presente |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|
| Francesco Menna | SI | Lucia Perilli | SI |
| Vincenzo Sputore | SI | Marco Marra | SI |
| Nicola Tliberio | SI | Mauro Del Piano | SI |
| Luciano Antonio Lapenna | NO | Francesco Prospero | NO |
| Marino Artese | NO | Davide D'Alessandro | NO |
| Roberta Nicoletti | SI | Alessandra Cappa | NO |
| Marianna Del Bonifro | SI | Alessandro D'Elisa | SI |
| Simone Lembo | SI | Vincenzo Suriani | SI |
| Marco Marchesani | SI | Guido Giangiacomo | SI |
| Elio Baccalà | SI | Dina Nirvana Carinci | SI |
| Giuseppe Napolitano | NO | Marco Gallo | SI |
| Maria Molino | SI | Edmondo Laudazi | SI |
| Giovanna Paolino | SI | | |

Presenti : 19

Assenti : 6

Presiede l'adunanza il Prof. **Elio Baccalà** nella sua qualità di Presidente di Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale Avv. **Anna Lucia Mascioletti**

Si dà atto che la seduta è svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n.21037 del 14.04.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Preso atto della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Vista la L. 30/12/2020, n. 178, avente ad oggetto " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.;

Accertato che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.22, del 09.03.2020, con la quale venivano approvate le aliquote IMU l'anno 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e sarà parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerato che detto prospetto non è ancora stato pubblicato, in quanto il relativo Decreto Ministeriale non è ancora stato adottato, si ritiene, in via prudenziale, di confermare, per l'anno 2021, le aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22, del 09.03.2020, come dalla seguente tabella:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

| Fattispecie | Aliquota / Detrazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9). Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p>Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> | 5,50 per mille |
| <p>Per tutti i fabbricati ad uso abitativo di categoria A (ad esclusione degli A10) non adibiti ad abitazione principale, e di quelli classificati nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7</p> | 10,6 per mille |
| <p>In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che vengono locati mediante la stipula di un contratto a “canone concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza.</p> <p>Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo dell'avvenuta variazione, apposito modello predisposto dall'Ufficio con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato ed asseverato. Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata.</p> <p>Riduzione al 75% della base imponibile L.n.208/2015</p> | 5,50 per mille |
| <p>Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C (con esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7)</p> | 8,70 per mille |
| <p>Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito con contratto registrato a figli o genitori, non iscritte in catasto alle categorie A1/A8/A9, adibite ad abitazione principale.</p> <p>Al tal fine i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo dell'avvenuta variazione, apposito modello predisposto dall'Ufficio, con allegata copia del contratto e relativa registrazione, con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in comodato d'uso gratuito secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.</p> | 9,10 per mille |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Immobili merce | 1,00 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 per mille |
| Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote | 9,10 per mille |

Accertato che per l'anno 2021, non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Vasto;

Considerato che in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 599, della Legge 178 del 30.12.2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743 della Legge 27.12.2019 n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743 della Legge 27.12.2019 n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 178 del 30.12.2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160 del 27.12.2019, è applicata nella misura della metà e la tassa rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Dato atto, che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.78, comma 1 lett. d) e comma 3, del D.L. 104 del 14.08.2020, convertito dalla Legge 126 del 13.10.2020, l'IMU non è dovuta per l'anno 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Sentiti gli interventi dei consiglieri, di cui al resoconto di seduta;

Richiamato, infine, l'art.13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge n.214/2011;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.lgs.n.267/2000;

Con votazione resa per appello nominale, il cui esito qui di seguito si riporta:

Consiglieri presenti: 20

Astenuti: 0

Voti favorevoli: 13

“ contrari: 7

DELIBERA

1) Di confermare, per l'anno 2021, nelle more di adozione del prospetto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n.160/2019, le aliquote I.M.U. in vigore per l'anno 2020, giusta deliberazione del consiglio comunale n.22, del 09.03.2020, come da seguente tabella:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

| Fattispecie | Aliquota / Detrazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9). Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> | 5,50 per mille |
| <p>Per tutti i fabbricati ad uso abitativo di categoria A (ad esclusione degli A10) non adibiti ad abitazione principale e di quelli classificati nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7</p> | 10,6 per mille |
| <p>In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che vengono locati mediante la stipula di un contratto a “canone concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo dell'avvenuta variazione, apposito modello predisposto dall'Ufficio con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli</p> | 5,50 per mille |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato ed asseverato. Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata. Riduzione al 75% della base imponibile L.n.208/2015 | |
| Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C (con esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7) | 8,70 per mille |
| Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito con contratto registrato a figli o genitori, non iscritte in catasto alle categorie A1/A8/A9, adibite ad abitazione principale. Al tal fine i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo dell'avvenuta variazione, apposito modello predisposto dall'Ufficio, con allegata copia del contratto e relativa registrazione, con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in comodato d'uso gratuito secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. | 9,10 per mille |
| Immobili merce | 1,00 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 per mille |
| Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote | 9,10 per mille |

2) **di provvedere**, con successivo atto, ad adeguare le aliquote secondo il prospetto che sarà approvato da Ministero dell'Economia e delle Finanze in corso d'anno;

3) **di dare atto** che in virtù di quanto disposto dall'art.15 bis del D.L.30.04.2019, n.34 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 6 pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

4) **di dare atto** che in base alle norme richiamate in premessa ed alla Circolare MEF n.2/DF del 22.11.2019, trattandosi di atto di conferma non è necessario provvedere alla pubblicazione di cui al comma 15 dell'art.13 D.L 6 dicembre 2011, n. 201;

5) **di dichiarare**, con 13 voti favorevoli, 7 contrari e 0 astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Si dà atto che, al momento delle votazioni, erano presenti il Sindaco e i seguenti n. 19 consiglieri: Sputore, Tiberio, Artese, Nicoletti, Del Bonifro, Lembo, Marchesani, Baccalà, Molino, Paolino, Marra, Del Piano, Prospero, d'Elisa, Suriani, Giangiacomo, Carinci, Gallo, Laudazi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 9**

Ufficio Proponente: **Servizio Amministrazione e Finanza**

Oggetto: **IMU ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Amministrazione e Finanza)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/03/2021

Il Responsabile di Settore

Vincenzo Toma

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Vincenzo Toma

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DI CONSIGLIO
ELIO BACCALÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNA LUCIA MASCIOLETTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vasto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MASCIOLETTI ANNA LUCIA;1;150674827860543490942912961352805509809
BACCALA' ELIO;2;5683198899057365991